



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 6 MARZO 2008

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 FEBBRAIO 2008 - N. 8/6648	(5.3.0)
Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)».	3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 20 febbraio 2008 - n. 8/6648

(5.3.0)

Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (c.d. direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

– il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»;

– il decreto del Ministero dell'ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

– il decreto del Ministero dell'Ambiente 17 ottobre 2007, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

Richiamati:

– la legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica», ed in particolare l'articolo 24-ter, che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della rete europea Natura 2000;

– il decreto ministeriale 3 aprile 2000, che ha riconosciuto 8 Zone di Protezione Speciale cosiddette «storiche» trattandosi di Zone Umide di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (1971), e del Parco Nazionale dello Stelvio;

– la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e successive modifiche;

– la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004 n. 18453 «Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000»;

– la deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2004, n. 7/19018 «Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori», con la quale si è altresì stabilito che alle ZPS classificate si applichi la disciplina prevista dagli allegati B, C e D della deliberazione della Giunta regionale 14106/2003;

– la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2006, n. 1791 «Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) "già classificate" e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti»;

– la deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2006, n. 3798 «Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni procedurali alle dd.g.r. n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti»;

– la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007, n. 5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta

classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.g.r. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori»;

Premesso che in Regione Lombardia vigono le «Misure di conservazione transitorie per le ZPS», approvate con d.g.r. 1791/06, che si differenziano in relazione a cinque tipologie ambientali di riferimento;

Dato atto che il d.m. n. 184/07 prevede che le Regioni adottino o adeguino le misure di conservazione per le ZPS sulla base dei criteri minimi in esso contenuti ed assegnino ciascuna ZPS ad una o più delle tipologie ambientali previste dall'art. 4, comma 1, del d.m. stesso;

Accertato che delle 13 tipologie ambientali individuate dal d.m. citato, sono presenti in Regione Lombardia, le seguenti 7 tipologie:

- ambienti aperti alpini;
- ambienti forestali alpini;
- zone umide;
- ambienti fluviali;
- ambienti agricoli;
- risaie;
- valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornamentali;

Constatato, altresì, che i divieti di cui agli articoli 5, comma 1, lett. a - b - c - d - e - f - g - h - i - j e 6, commi 8 e 13, del d.m. n. 184/07, limitatamente agli aspetti connessi all'attività venatoria, attengono a disposizioni normative regionali di settore e necessitano, pertanto, di un conseguente adeguamento tramite espresa modifica legislativa, che sarà attuata tempestivamente e comunque in tempi utili e compatibili con l'avvio della stagione venatoria;

Valutato che l'assegnazione di ciascuna ZPS ad una o più delle suddette tipologie ambientali interviene sulla base dei dati conoscitivi contenuti nei Formulari Standard, aggiornati al settembre 2007, che descrivono le caratteristiche di ciascuna ZPS lombarda;

Ritenuto di individuare per ciascuna ZPS una o più tipologie ambientali di riferimento in applicazione di quanto previsto dal d.m. n. 184/07, sulla base della classificazione di cui all'Allegato B;

Atteso che la Giunta regionale, nelle more dell'adeguamento delle «Misure di Conservazione transitorie» approvate con d.g.r. 25 gennaio 2006, n. 1791, sulla base degli indirizzi espressi dal d.m., ha provveduto ad approvare i «Criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Reg. CE 1782/2003. Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) - Modifiche e integrazioni alla d.g.r. 4196/2007» con d.g.r. 5 dicembre 2007 n. 5993, individuando, tra i criteri di gestione obbligatori, l'impegno di rispettare per le aziende agricole ricadenti in Zone di Protezione Speciale le suddette «Misure di Conservazione transitorie»;

Preso atto che la disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC in Lombardia per l'annata 2008, approvata con la d.g.r. 5 dicembre 2007 n. 5993, è stata ampiamente divulgata presso le imprese agricole che a tale disciplina devono assoggettarsi;

Ritenuto pertanto di mantenere inalterato, limitatamente ai profili oggetto dei «Criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Reg. CE 1782/2003. Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC)» il quadro degli impegni previsti per le aziende ricadenti in Zone di Protezione Speciale con la d.g.r. 5 dicembre 2007 n. 5993, al fine di evitare gli effetti negativi che un'ulteriore modifica del regime comporterebbe alle aziende;

Preso atto che alcuni obblighi e disposizioni previsti dalla presente deliberazione sono già contemplati dalle Norme Forestali Regionali (regolamento regionale n. 5/2007) e pertanto, in caso di trasgressione o di inosservanza degli stessi, si applicano le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 23 della legge regionale 28 ottobre 2004 n. 27 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale»;

Ritenuto necessario, ai fini dell'osservanza dei divieti e degli obblighi di cui agli Allegati A e C, avvalersi in via principale delle funzioni di sorveglianza in capo agli enti gestori delle ZPS regionali ed al personale puntualmente individuato, a norma del combinato disposto degli articoli 24-ter e 27 della legge regionale 27

luglio 1977 n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»;

Ritenuto, altresì, necessario, nelle more della definizione legislativa del sistema sanzionatorio correlato alla salvaguardia dei siti di Rete Natura 2000 in territorio lombardo, richiamare:

– le funzioni di vigilanza delle autorità amministrative preposte alla tutela paesaggistica dei beni individuati a norma del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (articolo 134) per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 167 in caso di violazioni perpetrate nel territorio di ZPS, con l'applicazione più rigorosa della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 83, legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge di governo per il territorio»;

– le funzioni di vigilanza e di comminazione delle sanzioni delle autorità amministrative preposte alla osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali, a norma degli articoli 26 e seguenti della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 per le parti di territorio delle ZPS relative;

– le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e la relativa responsabilità sanzionatoria degli uffici comunali, ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 «Testo unico dell'edilizia», per le parti di territorio delle ZPS esterne al perimetro di parchi, riserve e monumenti naturali;

Valutato di differire a successivi provvedimenti l'adozione delle regolamentazioni previste agli artt. 5 e 6 del d.m. n. 184/06 per ogni singola tipologia di ZPS, in ragione degli approfondimenti in corso sulle caratteristiche territoriali e sulle peculiarità naturalistiche specifiche delle zone stesse;

Rilevata, infine, la necessità di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di stabilire per tutte le tipologie di Zone di Protezione Speciale (ZPS) regionali l'operatività dei divieti e degli obblighi contenuti nell'Allegato A della presente deliberazione, costituente sua parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare la nuova classificazione tipologica delle ZPS, come riportata nell'Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di stabilire per ogni tipologia ambientale di Zone di Protezione Speciale (ZPS) l'operatività dei divieti, obblighi e ulteriori disposizioni specifiche, come riportate nell'Allegato C, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. Di stabilire che l'Allegato C di cui al punto 3 sostituisce il medesimo Allegato C alla d.g.r. 1791/06.

5. Di stabilire che, limitatamente ai profili oggetto dei «Criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Reg. CE 1782/2003 Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC)» concernente il quadro degli impegni previsti per le aziende agricole ricadenti in Zone di Protezione Speciale, gli effetti della presente deliberazione sono differiti all'1 gennaio 2009.

6. Di rinviare a tempestivo adeguamento normativo, da attuarsi nei tempi compatibili all'avvio della stagione venatoria, le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lett. a - b - c - d - e - f - g - h - i - j e 6, commi 8 e 13, del d.m. n. 184/07, limitatamente agli aspetti connessi all'attività venatoria stessa.

7. Di richiamare l'applicazione delle disposizioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 27 luglio 1977 n. 33, dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e, in via residuale, dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ai fini dell'osservanza dei divieti ed obblighi di cui agli Allegati A e C, sulla base della classificazione di cui all'Allegato B.

8. Di differire a successivi provvedimenti l'adozione delle regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 del d.m. 184/07.

9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne la massima diffusione.

Il segretario: Piloni

ALLEGATO A

**DIVIETI, OBBLIGHI E ULTERIORI DISPOSIZIONI
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ZPS
INSISTENTI SUL TERRITORIO LOMBARDO**

DIVIETI:

a) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

b) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;

c) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;

d) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

e) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;

f) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;

g) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

h) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

i) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;

l) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Rego-

lamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

OBBLIGHI:

a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;

b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

c) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.


ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE:

- a) la repressione del bracconaggio;
- b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.



CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IN REGIONE LOMBARDIA

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	AREA PROTETTA	TIPOLOGIA AMBIENTALE	COMUNI INTERESSATI	PROV.
IT2010007	PALUDE BRABIA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDE BRABIA	ZONE UMIDE	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA
IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	CONSORZIO PARCO CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	BARASSO, BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMERIO, CUVIO, GAVIRATE, INDUNO OLONA, LUVINATE, ORINO, VALGANNA, VARESE	VA
IT2010501	LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE		ZONE UMIDE	AZZATE, BARDELLO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, CAZZAGO BRABIA, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, VARESE	VA
IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	PROVINCIA DI VARESE		ZONE UMIDE	ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, ISPRÀ, MONVALLE, RANCO, SESTO CALENDE	VA
IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	ERSAF	RISERVA NATURALE REGIONALE SASSO MALASCARPA	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	CANZO, VALBRONA, VALMADRERA	CO LC
IT2020302	MONTE GENEROSO	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	LANZO D'INTELO, PELLIO INTELO	CO
IT2020303	VALSOLDA	ERSAF	RISERVA NATURALE REGIONALE VALSOLDA	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	VALSOLDA	CO
IT2030301	MONTE BARRO	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO	PARCO REGIONALE MONTE BARRO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI – VALICHI MONTANI	GALBIATE, MALGRATE, VALMADRERA, PESCADE	LC
IT2030601	GRIGNE	PROVINCIA DI LECCO	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC
IT2040016	MONTE DI SCERSCEN – GHIACCIAIO DI SCERSCEN – MONTE MOTTA	PROVINCIA DI SONDRIO		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	LANZADA	SO
IT2040017	DISGRAZIA – SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	CHIESA IN VALMALENCO	SO
IT2040018	VAL CODERA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	NOVATE MEZZOLA	SO
IT2040021	VAL DI TOGNO – PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	MONTAGNA IN VALTELLINA, SPRIANA	SO
IT2040022	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	CONSORZIO R.N. PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA	RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI	DUBINO, GERA LARIO, NOVATE MEZZOLA, SORICO, VERCEIA	CO SO
IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI LEGNO, SONDALO, TEMÙ, VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VEZZA D'OGLIO, VIONE	BS SO
IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	CONSORZIO PARCO OROBIE VALTELLINESI	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI – VALICHI ALPINI	ALBAREDO PER SAN MARCO, ALBOSAGGIA, ANDALO VALTELLINO, APRICA, BEMA, CAIOLO, CEDRASCO, COLORINA, COSIO VALTELLINO, DELEBIO, FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, GEROLA ALTA, PEDESINA, PIATEDA, PIANTEDO, PONTE IN VALTELLINA, RASURA, TEGLIO, FUSINE, ROGOLO, TARTANO	SO
IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	C.M. VALTELLINA DI SONDRIO	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, MONTAGNA IN VALTELLINA	SO
IT2040403	RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA	C.M. ALTA VALTELLINA	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUACCIO DI OGA	ZONE UMIDE – AMBIENTI FORESTALI ALPINI	VALDISOTTO	SO
IT2040601	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE - VAL DI MELLO - VAL TORRONE - PIANO DI PREDÀ ROSSA	PROVINCIA DI SONDRIO		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO



CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	AREA PROTETTA	TIPOLOGIA AMBIENTALE	COMUNI INTERESSATI	PROV.
IT2040602	VALLE DEI RATTI - CIME DI GAIAZZO	C.M. VALCHIAVENNA		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	SO
IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	WWF ITALIA	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO WWF DI VANZAGO	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI	ARLUNO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI
IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	PROVINCIA DI MILANO	RISERVA NATURALE REGIONALE FONTANILE NUOVO	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI	BAREGGIO	MI
IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	ERSAF	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	AZZONE, BORNO	BG BS
IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DE L'ISOLA	AMBIENTI FLUVIALI	ORZINUOVI, ROCCA FRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR
IT2060301	MONTE RESEGONE	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	BRUMANO, LECCO	BG LC
IT2060302	COSTA DEL PALLIO	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	BRUMANO, MORTERONE	BG LC
IT2060304	VAL DI SCALVE	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	ANGOLO TERME	BS
IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI – VALICHI MONTANI	ARDESIO, AVERARA, AZZONE, BRANZI, CAMERATA CORNELLO, CARONA, CASSIGLIO, CUSIO, DOSSENA, FOPPOLO, GANDELLINO, GORNO, GROMO, ISOLA DI FONDRA, LENNA, MEZZOLDI, MOIO DE' CALVI, OLMO AL BREMBO, OLTRE IL COLLE, OLTRESENDA ALTA, ONETA, ORNICA, PARRE, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO, PREMOLO, RONCABELLO, ROVETTA, SAN GIOVANNI BIANCO, SANTA BRIGIDA, SCHILPARIO, SERINA, TALEGGIO, VALBONDIONE, VALGOGLIO, VALLEVE, VALNEGRA, VALTORTA, VEDESETA, VILMINORE DI SCALVE	BG
IT2060506	BELVISO BARBELLINO	AFV VALBELVISO BARBELLINO	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	VALBONDIONE	BG
IT2070020	TORBIERE D'ISEO	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE TORBIERE DEL SEBINO	RISERVA NATURALE REGIONALE TORBIERE D'ISEO	ZONE UMIDE	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS
IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI	ONO SAN PIETRO	BS
IT2070302	VAL CAFFARO	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI	BAGOLINO	BS
IT2070303	VAL GRIGNA	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – VALICHI MONTANI	BERZO INFERIORE, BIENNO, BOVEGNO, DARFO BOARIO TERME, ESINE, GIANICO	BS
IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	C.M. VALLE CAMONICA	PARCO REGIONALE ADAMELLO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	BRAONE, BRENO, CEDEGOLO, CETO, CEVO, CIMBERGO, EDOLO, NIARDO, PASPARDO, PONTE DI LEGNO, TEMÙ, SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA D'OGGIO, VIONE	BS
IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	C.M. PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI – VALICHI MONTANI	GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO	BS
IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	ZONE UMIDE	SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV
IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DELLA CAROLA	ZONE UMIDE	SAN GENESIO ED UNITI	PV
IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	ZONE UMIDE	ROGNANO	PV



CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	AREA PROTETTA	TIPOLOGIA AMBIENTALE	COMUNI INTERESSATI	PROV.
IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	CONSORZIO PARCO DEL TICINO	PARCO REGIONALE VALLE DEL TICINO	AMBIENTI FLUVIALI – AMBIENTI AGRICOLI	ABBIEGRASSO, BEREGUARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA SOPRA TICINO, BORGO SAN SIRO, CARBONARA AL TICINO, CASSOLNOVO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, GAMBOLO', GARLASCO, GOLASECCA, GROPPELLO CAIROLI, LINAROLO, LONATE POZZOLO, MAGENTA, MEZZANINO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, OZZERO, PAVIA, ROBECCHETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, SESTO CALENDE, SOMMA LOMBARDO, TRAVACÒ SICCOMARIO, TORRE D'ISOLA, TURBIGO, VALLE SALIMBENE, VIGEVANO, VIZZOLA TICINO, ZERBOLO'	MI PV VA
IT2080501	RISAIIE DELLA LOMELLINA	PROVINCIA DI PAVIA	M.N. GARZAIA DI CELPENCHIO, M.N. GARZAIA DELLA VERMINESCA, R.N. PALUDE LOJA, M.N. GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA, M.N. GARZAIA DI SARTIRANA, R.N. ABBAZIA ACQUALUNGA, R.N. GARZAIA BOSCO BASSO, R.N. GARZAIA CASCINA ISOLA, R.N. GARZAIA VILLA BISCOSSI	RISAIIE – AMBIENTI AGRICOLI	BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA, COZZO, FRASCAROLO, GAMBARANA, LANGOSCO, LOMELLO, MEDE, PIEVE DEL CAIRO, ROSASCO, SANTANGELO LOMELLINA, SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, VALLE LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, VILLA BISCOSSI, ZEME	PV
IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO	PROVINCIA DI PAVIA		AMBIENTI FLUVIALI	ALBAREDO ARNABOLDI, ARENA PO, BELGIOIOSO, PORTALBERA, SAN CIPRIANO PO, SAN ZENONE PO, SPESSA, ZERBO	PV
IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	PROVINCIA DI PAVIA		AMBIENTI FLUVIALI	MONTICELLI PAVESE, CHIGNOLO PO	PV
IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	PROVINCIA DI PAVIA		AMBIENTI FLUVIALI	PIEVE PORTO MORONE	PV
IT2090001	MONTICCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	RISERVA NATURALE REGIONALE MONTICCHIE	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI	SOMAGLIA	LO
IT2090501	SENNA LODIGIANA	PROVINCIA DI LODI		AMBIENTI FLUVIALI	GUARDAMIGLIO, SAN ROCCO AL PORTO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA	LO
IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD	CONSORZIO PARCO ADDA SUD	PARCO REGIONALE ADDA SUD	AMBIENTI FLUVIALI – AMBIENTI AGRICOLI	CREDERA RUBBIANO, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO
IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	PROVINCIA DI LODI		AMBIENTI FLUVIALI	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO
IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	PROVINCIA DI LODI		AMBIENTI FLUVIALI	SAN ROCCO AL PORTO	LO
IT2090702	PO DI CORTE S. ANDREA	PROVINCIA DI LODI		AMBIENTI FLUVIALI	ORIO LITTA, SENNA LODIGIANA	LO
IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	RISERVA NATURALE REGIONALE LANCA DI GABBIONETA	ZONE UMIDE	GABBIONETA BINANUOVA	CR
IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA UCCELLANDA	ZONE UMIDE	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR
IT20A0009	BOSCO DI BARCO	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DI BARCO	AMBIENTI FLUVIALI	ORZINUOVI, SONCINO,	BS CR
IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO RONCHETTI	AMBIENTI FLUVIALI	PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, STAGNO LOMBARDO	CR
IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE REGIONALE LANCA DI GEROLE	ZONE UMIDE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR
IT20A0501	SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA	PARCO REGIONALE ADDA SUD	AMBIENTI FLUVIALI	CREMONA, CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR
IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA		ZONE UMIDE	GUSSOLA	CR
IT20A0503	ISOLA MARIA LUIGIA	PROVINCIA DI CREMONA		AMBIENTI FLUVIALI	GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, TORRICELLA DEL PIZZO	CR

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	AREA PROTETTA	TIPOLOGIA AMBIENTALE	COMUNI INTERESSATI	PROV.
IT20B0006	ISOLA BOSCONE	COMUNE DI CARBONARA DI PO	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA BOSCONE	AMBIENTI FLUVIALI	BORGOFRANCO SUL PO, CARBONARA DI PO	MN
IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	ERSAF	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA BOSCHINA	AMBIENTI FLUVIALI	OSTIGLIA	MN
IT20B0008	PALUDI DI OSTIGLIA	COMUNE DI OSTIGLIA	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDE DI OSTIGLIA	ZONE UMIDE	OSTIGLIA	MN
IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO	RISERVA NATURALE REGIONALE VALLI DEL MINCIO	AMBIENTI FLUVIALI	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN
IT20B0010	VALLAZZA	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO	RISERVA NATURALE REGIONALE VALLAZZA	AMBIENTI FLUVIALI	MANTOVA, VIRGILIO	MN
IT20B0011	BOSCO FONTANA	C.F.S.	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	AMBIENTI AGRICOLI	MARMIROLO	MN
IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	CONSORZIO PARCO OGLIO SUD	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	AMBIENTI FLUVIALI – AMBIENTI AGRICOLI	ACQUANEGRA SUL CHIESE, BORGOFORTE, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGLIO, CASALROMANO, COMMESSAGGIO, DRIZZONA, GAZZUOLO, ISOLA DOVARESE, MARCARIA, MOTTEGGIANA, OSTIANO, PESSINA CREMONESE, PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, VOLONGO	CR MN
IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO		RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	AMBIENTI FLUVIALI	POMPONESCO	MN
IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	PROVINCIA DI MANTOVA	PARCO REGIONALE OGLIO SUD, RISERVA NATURALE GARZAIA DI POMPONESCO	AMBIENTI FLUVIALI	BAGNOLO SAN VITO, BORGOFORTE, CASALMAGGIORE, DOSOLO, MARCARIA, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PIEVE DI CORIANO, POMPONESCO, QUINGENTOLE, REVERE, SAN BENEDETTO PO, SERRAVALLE A PO, SUZZARA, VIADANA	MN

ALLEGATO C

**DIVIETI, OBBLIGHI E ULTERIORI DISPOSIZIONI
PER CIASCUNA TIPOLOGIA AMBIENTALE****Tipologia: AMBIENTI APERTI ALPINI****Divieti:**

- le pareti interessate da nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino devono essere vietate a rocciatori, free-climber, escursionisti e al volo libero;
- i siti di nidificazione e le arene di canto devono essere vietate ai fotografi naturalisti;
- è necessario vietare l'alimentazione artificiale dei Corvidi in particolare e degli animali selvatici in generale presso i rifugi alpini, soprattutto attraverso attività di informazione e sensibilizzazione di fruitori e gestori;
- i valichi alpini più importanti per la migrazione debbono essere soggetti a divieti di edificazione, di realizzazione di infrastrutture, di costruzione di elettrodotti.

Obblighi:

- in caso di realizzazione di piloni, linee elettriche o comunque della sistemazione di cavi sospesi, occorre evitare localizzazioni antistanti pareti rocciose, in particolare in prossimità di siti conosciuti per ospitare nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto; le linee esistenti vanno messe in sicurezza;
- gli impianti di risalita dismessi devono essere rimossi;
- le attività di ripristino e manutenzione debbono esercitarsi, di norma, nel mese di settembre;
- occorre conservare gli arbusteti di quota, in particolare quelli riconducibili alla presenza di Rododendro, Mirtillo, Ontano verde, Sorbo, Ginepro, Ericacee e Pino mugò;
- nei piani di gestione floristica e forestale particolare attenzione deve essere dedicata:
 - all'incremento di essenze da frutto selvatiche;
 - alla conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo;
 - alla conservazione in generale delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone.

Ulteriori disposizioni:

- si eviti l'attività di rimboscimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere;
- è necessario, nei siti di sosta migratoria, controllare la presenza di animali domestici randagi, cani e animali domestici liberi;
- gli strumenti urbanistici e di gestione con valore pianificatorio dovrebbero prevedere la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
- attraverso attività di educazione, informazione e incentivazione, occorre mettere in atto misure per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale.

Attività da favorire:

- mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;
- mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;
- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- pastorizia, evitando il sovrapascolo;
- attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna;
- manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta;
- pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa quota.

Tipologia: AMBIENTI FORESTALI ALPINI**Divieti:**

- le pareti interessate da nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino devono essere vietate a rocciatori, free-climber, escursionisti e al volo libero;
- i valichi più importanti per la migrazione debbono essere soggetti a divieti di edificazione, di realizzazione di infrastrutture, di costruzione di elettrodotti.

Obblighi:

- nelle attività di taglio, gestione e manutenzione è necessario dedicare particolare attenzione alla conservazione dei formicai;
- gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- nei piani di gestione floristica e forestale particolare attenzione deve essere dedicata all'incremento di essenze da frutto selvatiche e alla conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo.

Ulteriori disposizioni:

- gli strumenti urbanistici e di gestione con valore pianificatorio dovrebbero prevedere la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
- attraverso attività di educazione, informazione e incentivazione, occorre mettere in atto misure per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale;
- si eviti l'attività di rimboscimento nelle aree con prati stabili, arbusteti, brughiere.

Attività da favorire:

- conservazione del sottobosco;
- attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
- gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto e la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- conservazione di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- è necessario incentivare la conservazione delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone, come *Ailanthus* altissima e *Prunus* serotina.

Tipologia: ZONE UMIDE**Divieti:**

- di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- è necessario evitare l'irrorazione di qualsiasi sostanza con aerei;
- nelle aree umide e nei canneti occorre evitare le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.

Obblighi:

- monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolare modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo;
- occorre prevedere un'attenta conservazione di tutte le zone umide, prestando particolare attenzione ai canneti in acqua e in asciutta o periodicamente sommersi, alle anse fluviali con corrente più debole protette dal disturbo, alle rive non accessibili via terra e alle lanche fluviali. La conservazione di queste aree si realizza attraverso il divieto di trasformazioni ambientali, bonifiche, mutamenti di destinazione d'uso del suolo, attraverso il ripristino e la creazione di ambienti umidi naturali e attraverso la creazione e la tutela di aree «cuscinetto». L'eventuale gestione dei canneti attraverso pirodiserbo deve essere sottoposta a valutazione di incidenza e in ogni caso effettuata su superfici limitate e a rotazione;
- nelle aree in cui il livello idrico è soggetto a regimentazione, occorre mantenere una quantità d'acqua costante o comunque sufficiente a garantire condizioni favorevoli e costanti sia durante il periodo di nidificazione, sia per garantire l'alimentazione delle specie oggetto di tutela, in particolare le anatre tuffatrici;
- è necessario limitare la captazione idrica nel periodo estivo dalle zone umide di pregio, che può causare l'abbassamento eccessivo del livello dell'acqua e la contemporanea concentrazione di sostanze inquinanti o eutrofizzanti negli specchi d'acqua;
- le garzaie devono essere soggette a rigorosa tutela, in particolare durante il periodo riproduttivo (inizio marzo - fine giugno), impedendo anche i tagli di boschi da reddito in quel periodo se occupati da nidi di aironi a le normali attività di manutenzione; eventuali operazioni manufettive in canneto, compreso il pirodiserbo, debbono essere effettuati al di fuori dello stesso periodo; questi obiettivi debbono prevedere anche una fase educativa che passi attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori.

Ulteriori disposizioni:

- è necessario condurre attività di sensibilizzazione sui risicoltori per la salvaguardia dei nidi, con particolare attenzione a quelli di Tarabuso;
- gli strumenti urbanistici e di gestione con valore pianificatorio dovrebbero prevedere la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
- si eviti l'attività di rimboscimento nelle aree con prati stabili, arbusteti, brughiere;
- attraverso attività di educazione, informazione e incentivazione, occorre mettere in atto misure per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e la certificazione ambientale;
- è opportuno sensibilizzare gli agricoltori alla salvaguardia dei nidi, con un particolare riferimento a quelli di Cicogna bianca e Albanella minore;
- sono necessari interventi che mirino a controllare il numero di animali randagi, cani e animali domestici liberi in aree di pregio naturalistico;
- è opportuno prevedere interventi di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone, come Robinia pseudoacacia, *Ailanthus* altissima e *Prunus* serotina, con specie autoctone, anche baccifere.

Attività da favorire:

- riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalcibili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
- mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;
- incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;

- mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
- mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, evitando i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;
- adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non freatate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- la gestione agricola (non risicola), soprattutto entro un raggio di 5 km dalle aree di nidificazione, dovrebbe essere incentivata prevedendo azioni in favore degli Ardeidi coloniali tra cui:
 - gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con operazioni colturali superficiali solo dal mese di agosto fino a fine febbraio;
 - limitazione delle operazioni di pulitura e sfalcio manufettivo solo alle situazioni di effettiva necessità e al periodo che va da agosto fino a fine febbraio;
 - incentivo alla conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi.

Tipologia: AMBIENTI FLUVIALI**Divieti:**

- è necessario evitare l'irrorazione di qualsiasi sostanza con aerei;
- nelle aree umide e nei canneti occorre evitare le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.

Obblighi:

- le attività di taglio, gestione e manutenzione debbono conservare alberi morti in piedi e una proporzione di legna morta a terra, per un mantenimento di una massa di legna morta sufficiente ad una buona conservazione della fauna, con riferimento a quanto descritto in letteratura scientifica e nei piani di assestamento forestali;
- nelle attività di taglio, gestione e manutenzione è necessario dedicare particolare attenzione alla conservazione dei formicai;
- nei piani di gestione floristica e forestale particolare attenzione deve essere dedicata all'incremento di essenze da frutto selvatiche e alla conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo;

- le garzaie devono essere soggette a rigorosa tutela, in particolare durante il periodo riproduttivo (inizio marzo – fine giugno), impedendo anche i tagli di boschi da reddito in quel periodo se occupati da nidi di aironi e le normali attività di manutenzione; eventuali operazioni manutentive in canneto, compreso il pirodiserbo, debbono essere effettuati al di fuori dello stesso periodo; questi obiettivi debbono prevedere anche una fase educativa che passi attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori;

- occorre prevedere un'attenta conservazione di tutte le zone umide, prestando particolare attenzione ai canneti in acqua e in asciutta o periodicamente sommersi, alle anse fluviali con corrente più debole protette dal disturbo, alle rive non accessibili via terra e alle lanche fluviali. La conservazione di queste aree si realizza attraverso il divieto di trasformazioni ambientali, bonifiche, mutamenti di destinazione d'uso del suolo, attraverso il ripristino e la creazione di ambienti umidi naturali e attraverso la creazione e la tutela di aree «cuscinetto». L'eventuale gestione dei canneti attraverso pirodiserbo deve essere sottoposta a valutazione di incidenza e in ogni caso effettuata su superfici limitate e a rotazione;

- nelle aree in cui il livello idrico è soggetto a regimentazione, occorre mantenere una quantità d'acqua costante o comunque sufficiente a garantire condizioni favorevoli e costanti durante il periodo di nidificazione;

- è necessario limitare la captazione idrica nel periodo estivo dalle zone umide di pregio, che può causare l'abbassamento eccessivo del livello dell'acqua e la contemporanea concentrazione di sostanze inquinanti o eutrofizzanti negli specchi d'acqua.

Ulteriori disposizioni:

- gli strumenti urbanistici e di gestione con valore pianificatorio dovrebbero prevedere la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione, la realizzazione di infrastrutture e la forestazione, nelle aree di pregio naturalistico;

- attraverso attività di educazione, informazione e incentivazione, occorre mettere in atto misure per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale;

- è opportuno sensibilizzare gli agricoltori alla salvaguardia dei nidi, con un particolare riferimento a quelli di Cicogna bianca e Albanella minore;

- sono necessari interventi che mirino a controllare il numero di animali randagi, cani e animali domestici liberi in aree di pregio naturalistico;

- la gestione agricola (non risicola), soprattutto entro un raggio di 5 km dalle aree di nidificazione, dovrebbe essere incentivata prevedendo azioni in favore degli Ardeidi coloniali tra cui:

- gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con operazioni colturali superficiali solo dal mese di agosto fino a fine febbraio;

- limitazione delle operazioni di pulitura e sfalcio manutentivo solo alle situazioni di effettiva necessità e al periodo che va da agosto fino a fine febbraio;

- incentivo alla conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi;

- è necessario condurre attività di sensibilizzazione sui risicoltori per la salvaguardia dei nidi, con particolare attenzione a quelli di Tarabuso;

- si eviti l'attività di rimboscimento nelle aree con prati stabili, arbusteti, brughiere.

Attività da favorire:

- incentivare la conservazione delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone, come Robinia pseudoacacia, *Ailanthus altissima* e *Prunus serotina*;

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalcibili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;

- creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;

- riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

- rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;

- interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

- riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;

- gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

- ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;

- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;

- conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;

- adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

Tipologia: AMBIENTI AGRICOLI

Divieti:

- è necessario evitare l'irrorazione di qualsiasi sostanza con aerei.

Obblighi:

- le garzaie devono essere soggette a rigorosa tutela, in particolare durante il periodo riproduttivo (inizio marzo – fine giugno), impedendo anche i tagli di boschi da reddito in quel periodo se occupati da nidi di aironi e le normali attività di manutenzione; eventuali operazioni manutentive in canneto, compreso il pirodiserbo, debbono essere effettuati al di fuori dello stesso periodo; questi obiettivi debbono prevedere anche una fase educativa che passi attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori.

Ulteriori disposizioni:

- operare attività di sensibilizzazione sui risicoltori per la salvaguardia dei nidi, con particolare attenzione a quelli di Tarabuso;

- sono necessari interventi che mirino a controllare il numero di animali randagi, cani e animali domestici liberi in aree di pregio naturalistico;

- gli strumenti urbanistici e di gestione con valore pianificatorio dovrebbero prevedere la conservazione delle aree aperte, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;

- attraverso attività di educazione, informazione e incentivazione, occorre mettere in atto misure per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e la certificazione ambientale.

Attività da favorire:

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;

- mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;

- mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;

- adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;

- adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);

- mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;

- adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiate);

- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;

- mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;

- agricoltura biologica e integrata;

- adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fressate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;

- è necessario incentivare la conservazione delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone, come *Ailanthus* altissima e *Prunus serotina*.

Tipologia: RISAIE

Divieti:

- è necessario evitare l'irrorazione di qualsiasi sostanza con aerei.

Obblighi:

- le garzaie devono essere soggette a rigorosa tutela, in particolare durante il periodo riproduttivo (inizio marzo – fine giugno), impedendo anche i tagli di boschi da reddito in quel periodo se occupati da nidi di aironi a le normali attività di manutenzione; eventuali operazioni manutentive in canneto, compreso il pirodiserbo, debbono essere effettuati al di fuori dello stesso periodo; questi obiettivi debbono prevedere anche una fase educativa che passi attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori.

Ulteriori disposizioni:

- gli strumenti urbanistici e di gestione con valore pianificatorio dovrebbero prevedere la conservazione delle aree aperte e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;

- attraverso attività di educazione, informazione e incentivazione, occorre mettere in atto misure per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale;

- è opportuno sensibilizzare gli agricoltori alla salvaguardia dei nidi, con un particolare riferimento a quelli di Cicogna bianca e Albanella minore;

- sono necessari interventi che mirino a controllare il numero cani randagi in aree di pregio naturalistico;

- è necessario limitare la captazione idrica nel periodo estivo dalle zone umide di pregio, che può causare l'abbassamento eccessivo del livello dell'acqua e la contemporanea concentrazione di sostanze inquinanti o eutrofizzanti negli specchi d'acqua;

- operare attività di sensibilizzazione sui riscoltori per la salvaguardia dei nidi, con particolare attenzione a quelli di Tarabuso;

- occorre prevedere e attuare il controllo e il contenimento di specie predatrici invasive (tra le quali molti pesci alloctoni e le testuggini americane appartenenti al genere *Trachemys*), di altre specie alloctone invasive (*Myocastor coypus*), di specie vegetali infestanti alloctone.

Attività da favorire:

- nelle aree in cui il livello idrico è soggetto a regimentazione, occorre incentivare il mantenimento di una quantità d'acqua costante o comunque sufficiente a garantire condizioni favorevoli e costanti durante il periodo di nidificazione;

- le marcite devono essere conservate e, eventualmente, ripristinate;

- la gestione agricola (non risicola), soprattutto entro un raggio di 5 km dalle aree di nidificazione, dovrebbe essere incentivata prevedendo azioni in favore degli Ardeidi coloniali tra cui:

- gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a setaside obbligatorio con operazioni colturali superficiali solo dal mese di agosto fino a fine febbraio;

- limitazione delle operazioni di pulitura e sfalcio manutentivo solo alle situazioni di effettiva necessità e al periodo che va da agosto fino a fine febbraio;

- incentivo alla conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi;

- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;

- riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;

- mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;

- mantenimento dell'acqua nelle risaie nel periodo autunnale ed invernale;

- gestione idrica, in modo da garantire in alcune aree il mantenimento dell'acqua durante tutto l'anno e, in particolare, nel periodo autunnale e invernale;

- interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- creazione di zone umide prati umidi su seminativi ritirati dalla produzione;

- messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide, sia temporanee che permanenti, e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle risaie;

- mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;

- creazione all'interno delle risaie di canali profondi al minimo 40 centimetri e larghi al minimo 60 centimetri disposti in modo da non intralciare il movimento dei mezzi per garantire la sopravvivenza degli organismi acquatici anche nei periodi di asciutta;

- conservazione delle risaie, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie esistenti;

- gestione delle risaie con metodo tradizionale e agricoltura biologica, in ogni caso disincentivando il livellamento al laser, la «falsa semina» e le coltivazioni «in asciutta».

